

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO

MODALITA' DI APPLICAZIONE TARIFFE

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/07/2015

1^ PARTE – NORME GENERALI

Il Comune di Monte San Pietro eroga i seguenti servizi educativi e di assistenza scolastica: asilo nido ed eventuali servizi integrativi e sperimentali, refezione agli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia, primaria e secondaria, unicamente nei corsi in cui sia previsto l'orario pomeridiano, trasporto, prolungamento orario scolastico e centri estivi.

La richiesta dei servizi di cui sopra va inoltrata secondo i termini e le modalità stabiliti dai rispettivi Regolamenti e resi noti agli utenti.

Art. 1- CALCOLO E VALUTAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA

Gli utenti, ai sensi dell'art.3 L.R. 26/2001, concorrono alla copertura del costo dei servizi di asilo nido, refezione scolastica e trasporto scolastico in relazione alle proprie condizioni economiche rilevate attraverso l'ISEE (indicatore della situazione Economica Equivalente) mediante il pagamento di tariffe stabilite, di anno in anno, dalla Giunta Comunale.

L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'art. 3 del DPCM n. 159/2013, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

E' lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova attestazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE nonché la possibilità di ricalcolo in caso di presentazione dell' "ISEE corrente" ai sensi dell'art. 9 del DPCM 159/2013.

La decorrenza degli effetti della variazione avverrà del mese successivo a quello di presentazione della nuova ISEE.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico dovrà essere presentato il nuovo ISEE che rimarrà valido fino al termine dell'anno scolastico stesso.

Qualora l'utente non presenti l'ISEE, sarà collocato nella tariffa massima non agevolata, così come i non residenti, compresi coloro che cambieranno residenza in corso d'anno scolastico.

Saranno effettuati controlli sulle dichiarazioni ISEE, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale o regolamentare vigente.

ART. 2 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER PLURIUTENZA.

A favore delle famiglie che hanno contemporaneamente iscritti due o più figli alle scuole dell'infanzia o primarie a tempo pieno e che usufruiscono del servizio di refezione scolastica giornaliera e/o iscritti al servizio di asilo nido, sono applicate, su richiesta delle famiglie, le seguenti agevolazioni:

- nel caso di due figli, riduzione del 10% della tariffa relativa al 2° figlio iscritto ;
- riduzione del 25% sulla tariffa dal 3° figlio in poi.

Qualora uno o più figli siano iscritti alle scuole dell'infanzia o primarie a tempo pieno e che usufruiscono del servizio di refezione scolastica giornaliera e/o iscritti al servizio di asilo nido in altri Comuni, anche se private, sono applicate, su richiesta delle famiglie, le seguenti agevolazioni:

- nel caso di due figli, riduzione del 10% della tariffa relativa al 2° figlio iscritto al servizio comunale di Monte San Pietro;

- nel caso di tre o più figli, riduzione del 25% delle tariffe dei figli iscritti ai servizi del Comune di Monte San Pietro a partire dal terzo figlio.

Qualora due figli siano iscritti contemporaneamente al servizio di asilo nido comunale, è applicata, su richiesta delle famiglie la seguente agevolazione:

- riduzione del 30% della tariffa relativa al secondo figlio iscritto.

Le agevolazioni tariffarie per pluriutenza non si applicano ai servizi di: - pre e post scuola - trasporto - refezione per eventuali rientri pomeridiani a scuola non collegati al tempo pieno (scuola moduli e secondaria).

Non vengono applicati sconti sulle tariffe minime e non si potrà comunque scendere al di sotto di tali tariffe.

Le agevolazioni sono concesse, su richiesta formale, ai soli utenti residenti in regola con i pagamenti di tutti i servizi usufruiti. In caso contrario si perde il diritto allo sconto dal primo bollettino successivo al mancato pagamento con eventuale recupero del beneficio concesso e non dovuto.

Nella concessione dell'agevolazione si prescinde dalla regolarità dei pagamenti di tutti i servizi fruiti qualora ricorrano documentate situazioni di disagio sociale e/o economico segnalata dal competente servizio sociale di ASC "Insieme".

In caso di ritiro dal servizio di uno o più minori in corso d'anno anche le agevolazioni tariffarie cesseranno.

ART. 3 - SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - SOCIALE

Per situazioni di grave disagio economico e sociale segnalate dal competente Servizio Sociale dell'Azienda Consortile ASC "Insieme" si possono prevedere ulteriori forme di agevolazione, anche temporanea, ivi compreso l'esonero dal pagamento. Le segnalazioni sono valide per l'intero anno scolastico di presentazione o per il periodo richiesto.

Per le richieste pervenute dopo l'inizio dell'anno scolastico eventuali agevolazioni potranno essere concesse solo dopo il termine di 30 giorni dalla protocollazione della richiesta, ferma restando la tariffa dovuta fino all'applicazione dell'eventuale tariffa agevolata.

Non sono previste, per nessun motivo, agevolazioni tariffarie o esoneri retroattivi.

Ai non residenti che frequentano le scuole del territorio non sarà applicata dal Comune alcuna agevolazione tariffaria o esenzione.

2^ PARTE – SERVIZI SPECIFICI

ART. 4 - NIDO D'INFANZIA

Per accedere al servizio del nido d'infanzia il richiedente dovrà pagare una tariffa mensile personalizzata attribuita sulla base dell'indicatore ISEE. Tale tariffa che si configura come compartecipazione alle spese di funzionamento del servizio di asilo nido deve essere corrisposta per l'intero indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del servizio.

La tariffa mensile potrà essere "agevolata" o "non agevolata".

Spetta alla Giunta Comunale determinare la tariffa agevolata minima e massima ed individuare un sistema in grado di garantire la proporzionalità fra valore dell'ISEE del richiedente e la determinazione della relativa tariffa.

Per richiedere la tariffa agevolata l'utente deve presentare l'attestazione ISEE .

La tariffa non agevolata, invece, è calcolata aumentando del 17,35% la tariffa agevolata massima. La tariffa non agevolata verrà applicata nei seguenti casi:

- a coloro che non intendono richiedere riduzioni e che, pertanto, non dovranno presentare la citata attestazione ;
- a quegli utenti che risultano avere in valore ISEE del 16,667% superiore rispetto a quello previsto dalla Giunta Comunale per beneficiare della tariffa massima agevolata

Per riequilibrare le tariffe in rapporto alle assenze e ai giorni di funzionamento del servizio, è previsto un sistema di sconti di seguito specificato:

a) *mesi scontati*

dicembre	25%
gennaio	15%

b) *1° mese di frequenza per i nuovi iscritti*

ammissione prima del giorno 10	sconto	nessuno
dal giorno 10 al giorno 20	sconto	30%
dal giorno 21 in poi	sconto	60%

Gli sconti per il primo mese non sono cumulabili con quelli del punto a)

c) *sconti per assenze*

Sono effettuati sulla tariffa del mese di giugno, assumendo come periodo di riferimento del computo il periodo di apertura da settembre a giugno, escludendo per i nuovi iscritti il mese di inizio della frequenza:

assenze di almeno il 20%	sconto	20%
assenze di almeno il 30%	sconto	30%
assenze di almeno il 40%	sconto	40%
assenze dal 50% in su	sconto	50%

SERVIZIO ASILO NIDO ESTIVO

Il servizio di asilo nido estivo, articolato in moduli settimanali, funziona, dal lunedì successivo al termine delle attività del nido e per n. 4 settimane, su specifica richiesta delle famiglie dei bambini già frequentanti.

La scelta delle settimane effettuata all'atto dell'iscrizione è vincolante e comporta il pagamento della tariffa relativa anche se il servizio non viene usufruito dal richiedente.

Per la frequenza è prevista una tariffa settimanale pari al 25% della tariffa mensile attribuita per la frequenza al nido.

ART. 5- REFEZIONE SCOLASTICA

La refezione scolastica è erogata agli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia, primaria e secondaria, unicamente nei corsi in cui sia previsto l'orario pomeridiano.

La tariffa dovuta per la refezione è determinata a pasto: l'utente sarà tenuto al pagamento in ragione

dei pasti forniti, con rette mensili.

Per il servizio di refezione scolastica è prevista un'agevolazione tariffaria in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

La Giunta Comunale, annualmente, determina:

- la tariffa intera
- la soglia ISEE per l'accesso alla tariffa agevolata personalizzata
- la tariffa agevolata minima
- soglia ISEE per ulteriori agevolazioni tariffarie

La tariffa agevolata personalizzata è dovuta dagli utenti che presentano un valore ISEE del nucleo familiare di riferimento inferiore al valore ISEE della soglia sopracitata e viene quantificata secondo la seguente proporzione:

$$\text{TARIFFA PERSONALIZZATA} = \frac{\text{ISEE nucleo familiare di riferimento}}{\text{soglia di accesso ISEE al beneficio}} \times \text{tariffa intera per retta personalizzata}$$

La tariffa agevolata è quantificata riducendo la tariffa intera fino ad un massimo del 70%.

Ai non residenti che frequentano le scuole del territorio non sarà applicata alcuna agevolazione tariffaria o esenzione e , pertanto, verrà applicata la tariffa massima.

Gli alunni residenti a Monte San Pietro che avrebbero diritto alla tariffa agevolata, qualora frequentino le scuole pubbliche di altri Comuni e siano assoggettati alla loro tariffa massima, possono fare domanda di rimborso della maggiore quota pagata, da calcolarsi quale differenza tra la tariffa intera e la tariffa agevolata vigenti in questo Comune; il rimborso non può superare la differenza fra quanto effettivamente pagato e la tariffa agevolata a cui si avrebbe diritto.

Gli utenti delle scuole private, sulla base della L.R. 26/2001, hanno diritto allo stesso trattamento riservato agli iscritti alla scuola pubblica.

Qualora il bambino iscritto al servizio di refezione scolastica sia ritirato prima dell'ora del pranzo, ma il pasto sia stato prenotato, anche se non consumato, la quota dello stesso va comunque corrisposta.

ART. 6 – PROLUNGAMENTO ORARIO

La tariffa del servizio di prolungamento orario è rapportata all'intero anno scolastico e dovrà essere corrisposta in due rate: la prima, pari al 50% della quota, entro il 15/11 di ogni anno, la seconda, dello stesso importo, entro il 15/3 di ogni anno.

Nel caso di utilizzo parziale dei servizi di prolungamento (solo pre o solo post) è prevista una riduzione della tariffa annua pari al 25%; il mancato utilizzo di tali servizi per un periodo continuativo o saltuario non dà diritto ad alcun rimborso od esenzione.

Per evitare l'emissione del bollettino relativo alla seconda rata di pagamento eventuali richieste di cancellazione dal servizio di pre - post scolastico dovrà pervenire all' Ufficio Servizi scolastici ed educativi entro il 31.1 dell'anno scolastico in corso.

Le comunicazioni pervenute successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

Qualora la richiesta di usufruire del servizio in discorso dovesse pervenire ad anno scolastico iniziato, la retta relativa sarà ridotta in proporzione al periodo per il quale non si è fruito del servizio stesso.

Eccezionalmente e per periodi non inferiori ad un mese potranno essere accolte richieste di utilizzo a tempo determinato del servizio di prolungamento dell'orario. In tal caso la tariffa sarà proporzionata al periodo richiesto.

Non sono previste agevolazioni tariffarie in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Ai fini della sostenibilità economica ed organizzativa del servizio, nel caso non sia possibile impiegare personale scolastico in convenzione con l'Istituto Comprensivo e si renda necessario il ricorso all'appalto con ditta specializzata, l'Amministrazione comunale si riserva di istituire il servizio di prolungamento dell'orario scolastico solo in presenza di un congruo numero di iscritti per ogni plesso scolastico.

ART. 7- TRASPORTO SCOLASTICO

Tenuto conto del calendario scolastico si individuano 9 (nove) mensilità da corrispondere per ogni anno scolastico in due rate: la prima pari a quattro mensilità e la seconda a cinque.

Nel caso di utilizzo parziale del servizio di trasporto (solo andata o solo ritorno) è prevista una riduzione della tariffa annua pari al 25%; il mancato utilizzo di tale servizio per un periodo continuativo o saltuario non dà diritto ad alcun rimborso od esenzione.

Per il servizio di trasporto scolastico è prevista un'agevolazione tariffaria in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

La Giunta Comunale, annualmente, determina:

- la tariffa intera
- la soglia ISEE per l'accesso alla tariffa agevolata personalizzata
- la tariffa agevolata minima
- soglia ISEE per ulteriori agevolazioni tariffarie

La tariffa agevolata personalizzata è dovuta dagli utenti che presentano un valore ISEE del nucleo familiare di riferimento inferiore al valore ISEE della soglia sopracitata e viene quantificata secondo la seguente proporzione:

$$\text{TARIFFA PERSONALIZZATA} = \frac{\text{ISEE nucleo familiare di riferimento}}{\text{soglia di accesso ISEE al beneficio}} \times \text{tariffa intera per retta personalizzata}$$

La tariffa agevolata è quantificata riducendo la tariffa intera fino ad un massimo del 70%.

Ai non residenti che frequentano le scuole del territorio non sarà applicata alcuna agevolazione tariffaria o esenzione.

Per evitare l'emissione del bollettino relativo alla seconda rata di pagamento eventuali richieste di cancellazione dal servizio di trasporto dovrà pervenire all' Ufficio Servizi scolastici ed educativi

entro il 31.12 dell'anno scolastico in corso.

Le comunicazioni pervenute successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

Qualora la richiesta di usufruire di uno dei servizi in discorso dovesse pervenire ad anno scolastico iniziato, la retta relativa sarà ridotta in proporzione al periodo per il quale non si è fruito del servizio stesso.

Eccezionalmente e per periodi non inferiori ad un mese potranno essere accolte richieste di utilizzo a tempo determinato del servizio. In tal caso la tariffa sarà proporzionata al periodo richiesto.

Non è previsto alcun corrispettivo qualora gli utenti usufruiscano del servizio di vigilanza pre o post scolastico in dipendenza degli orari di trasporto.

ART. 8 – CENTRI ESTIVI

Le tariffe settimanali per la frequenza ai Centri estivi sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale e devono essere versate in forma anticipata all'atto dell'iscrizione.

Non sono previste, per nessun motivo, agevolazioni tariffarie in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) o esoneri.

ART. 9 - MANCATO PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI

L'attivazione dei servizi di asilo nido, refezione scolastica, trasporto scolastico, prolungamento orario scolastico, nonché la concessione delle agevolazioni "pluriutenza" sono subordinate all'avvenuto pagamento delle tariffe relative ai servizi già usufruiti e contemplati nel presente regolamento.

Le modalità e le scadenze di pagamento delle tariffe sono comunicate annualmente agli utenti.

Gli utenti che non provvederanno al pagamento della tariffa entro le scadenze comunicate, riceveranno un avviso di sollecito contenente l'invito a regolarizzare il pagamento dovuto.

In caso di mancato pagamento il Comune attiverà, verso gli inadempienti, la procedura di riscossione coattiva, secondo le modalità previste dal vigente regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie ed extra-tributarie (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 28/11/2014)

In caso di mancato pagamento delle rette dovute si precisa che: il servizio di nido non sarà attivato all'inizio dell'anno educativo o cesserà anche in corso d'anno per i già frequentanti; per il trasporto il servizio scolastico potrà non essere attivato qualora non sia indispensabile per garantire l'accesso alla frequenza scolastica; il servizio di prolungamento dell'orario scolastico potrà non essere attivato all'inizio scolastico o cesserà anche in corso d'anno.

Tuttavia, per situazioni di grave disagio economico e/o sociale adeguatamente attestate da servizi e istituzioni competenti o supportate da apposita documentazione – oltre a quanto previsto dall'art. 9 per il trasporto scolastico - potrà essere disposta la rateizzazione dei corrispettivi dovuti per la fruizione di servizi educativi/scolastici comunali laddove venga ravvisato che una dilazione del pagamento possa tendenzialmente rispondere a situazioni di grave disagio economico-sociale.

La rateizzazione, di norma, viene programmata nell'arco dell'anno scolastico di riferimento.

La concessione del beneficio della rateizzazione non comporta la sospensione della fruizione dei servizi richiesti.

Tuttavia, il mancato rispetto del piano di rateizzazione concordato con l'Ufficio Servizi Scolastici ed educativi potrà comportare la non accettazione della domanda di iscrizione per l'anno scolastico successivo, salvo che l'utente non provveda a regolarizzare la sua posizione debitoria prima dell'avvio del nuovo anno scolastico.

ART. 10 - NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione previsti per legge. L'approvazione del presente regolamento comporta l'implicita abrogazione di tutte le norme precedentemente approvate in materia e contrarie alla presente disciplina.